

Su proposta del Sindaco Giulio Gerli

Premesso che l'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che: Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190, o in caso di proroga per legge dei termini di approvazione dei bilanci di previsioni, entro 30 gg dall'approvazione di quest'ultimi.

che il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce ai sensi del precitato art.6:

- gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;
- la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
- compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al DUP il piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;
- gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;
- l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
- le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi;
- il piano delle azioni positive sulla pari opportunità tra uomo donna;

Considerato che con Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81 è stato adottato il Regolamento recante l'individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 del citato D.P.R. n. 81/2022, il PIAO assorbe gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articolo 6, commi 1, 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: Piano dei fabbisogni.

- b) articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: Piano della performance;
- c) articolo 1, commi 5, lettera a), e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190: Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- d) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124: Piano organizzativo del lavoro agile;
- e) articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198: Piano azioni positive;
- f) Piano dettagliato degli obiettivi.

Dato atto che ai sensi della normativa successivamente intervenuta il PIAO contiene:

g) Piano/obiettivi di inclusione e accessibilità;

h) Piano di formazione;

Verificato che con deliberazione di Giunta comunale n. 34/2025 del 28/03/2025, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il PIAO 2025-2027, del Comune di Striano;

Dato atto che, per quanto rileva ai fini del presente atto, il PIAO vigente prevede, alla Sezione 3 la parte dedicata al *Piano Triennale dei fabbisogni di Personale 2025-2027*;

Evidenziato che questa Amministrazione intende procedere ad una modifica ed integrazione puntuale della predetta Sezione finalizzata alla copertura di un posto di funzionario (già Istruttore Direttivo di Vigilanza), oggi Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione CCNL Funzione Locale da assegnarsi al Servizio Polizia Locale, ai sensi dell'art. 1 comma 557, legge 311/2004, per lo svolgimento di attività lavorativa fuori dell'orario di lavoro per 12 ore a settimana e fino al 31.12.2026;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 30/12/2024, con cui l'Ente ha approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2025- 2027;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 30/12/2024, con cui l'Ente ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2025- 2027;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 07 del 29/04/2025, con cui l'Ente ha approvato il rendiconto esercizio precedente anno 2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 18/07/2025, con cui l'Ente ha provveduto all'assestamento generale e all'attestazione della permanenza degli equilibri di bilancio ai sensi degli articoli 175, comma 8, e 193 Tuel. esercizio 2025;

Evidenziato che a seguito dell'approvazione del Rendiconto 2024 occorre procedere ad aggiornare i valori connessi alla capacità assunzionale appurato che il valore soglia è comunque dinamico e deve essere determinato di anno in anno sulla base dei dati aggiornati con l'ultimo consuntivo approvato (Corte dei Conti Emilia Romagna n. 55/2020) per cui si procede come di seguito;

Rilevato che per il calcolo del valore soglia sia ai fini dell'aggiornamento della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2025-2027 che per la nuova programmazione assunzionale 2026-2028 vanno presi in considerazione gli ultimi tre rendiconti approvati, ad oggi, quelli riferiti agli anni 2022, 2023 e 2024, mentre per le spese di personale va preso in considerazione il rendiconto 2024 e per il FCDE il bilancio di previsione, dato assestato, annualità 2024.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, D.M. 17 marzo 2020, il Comune di Striano appartiene alla fascia demografica e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti e pertanto:

- sulla base della Tabella 1 dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di massima spesa del personale corrispondente ai comuni di fascia e) è pari al 26,90%;
- sulla base della Tabella 3 dell'art. 6, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale corrispondente ai comuni di fascia e) è pari al 30,90%;
- il rapporto effettivo della spesa di personale ed entrate correnti dell'ultimo triennio 2022/2024 al netto del F.C.D.E. nel bilancio di previsione, dato assestato, annualità 2024 è del **25,20 %**

Verificato che, sulla base dei dati risultanti dai rendiconti 2022-2024 e dal bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2024, il rapporto effettivo tra spesa di personale ed entrate correnti nette del Comune di Striano è pari al 25,20 % come verificabile dal prospetto allegato A) alla richiamata

determinazione del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario RCG n. 791/2025 (Sett. n. 73) del 21/11/2025;

Preso atto che tale valore è inferiore al primo “valore soglia” secondo la classificazione indicata dal DPCM all’articolo 4, tabella 1;

Rilevato che secondo l’art. 4 comma 2 del citato decreto “i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall’art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) *sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell’art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica*”.

Rilevato pertanto che il Comune di Striano dispone di un margine di potenziale maggiore spesa pari ad euro 93.819,41, fino al raggiungimento del primo valore soglia;

Dato atto che il limite di spesa per il personale da impiegare con forme flessibili di lavoro ai sensi dell’art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, viene determinato nella misura di euro **73.174,17**;

Visto l’articolo 1, comma 557, della legge 30.12.2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) che a fronte delle recenti modifiche testualmente recita: “557. *I comuni con popolazione inferiore ai ((25.000)) abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza.*”;

Visto il parere del Consiglio di Stato – Sezione Ia , n. 141/2005 del 25 maggio 2005, reso al Ministero dell’Interno, con cui si precisa che:

- la succitata norma introduce una deroga al principio espresso dall’art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 (principio di esclusività del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- l’ente di appartenenza deve valutare la compatibilità della seconda attività lavorativa con quella già in essere e deve, altresì, stabilire le attività non consentite, perché interferenti con i compiti istituzionali;
- se l’utilizzazione del lavoratore avviene con contratto di lavoro subordinato, l’Amministrazione di appartenenza dovrà curare il rispetto delle prescrizioni poste a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, quali:
- l’orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare la durata massima consentita, pari a 48 ore settimanali, ivi compreso il lavoro ordinario ed il lavoro straordinario;

2. il periodo di riposo giornaliero e settimanale;

3. le ferie annuali, che dovranno essere fruiti nello stesso periodo;

Considerato che il succitato comma 557 consente la costituzione di due rapporti di lavoro, uno con l’ente di appartenenza ed un altro, con il secondo ente, per un massimo di 12 ore settimanali, nella stretta osservanza del tetto massimo di orario complessivo di lavoro settimanale pari a 48 ore;

Dato atto che:

- il Comune di Striano (NA) ha richiesto al Comune di Bracigliano (Sa), con nota Prt.G. 0017516/2025 - U - 17/11/2025, l’autorizzazione/nulla osta, ai sensi dell’art. 1 comma 557, legge 311/2004, per lo svolgimento di attività lavorativa, fuori dell’orario di dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Bracigliano (SA), profilo professionale di Funzionario di Polizia Municipale (già Istruttore Direttivo di Vigilanza), oggi Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione CCNL Funzione Locale;
- Il Comune di Bracigliano, con deliberazione di Giunta comunale n.161 del 28/11/2025 , ha autorizzato, il dipendente ad espletare attività lavorativa presso il Comune di **Striano per 12 ore fuori dall’orario di lavoro fino al 31.12.2026**, salvo proroghe o rinnovi;

Evidenziato come sia possibile l'utilizzo del dipendente sopra indicato dal Comune di Striano (AV), in considerazione del fatto che la seconda attività lavorativa del predetto dipendente è compatibile con quella già in essere alle dipendenze del Comune di Bracigliano (SA);

Evidenziato che della modifica alla sottosezione 3. "Piano Triennale Fabbisogni di Personale" integrata nel P.I.A.O. 2025-2027 di cui al presente documento è stata data informazione alle R.S.U. e alle OO.SS. (Prt.G. 0017619/2025 - U - 18/11/2025) e che nei termini di 5 giorni lavorativi non sono pervenute osservazioni e/o richieste;

Richiamato l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate.

Acquisito il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 D.Lgs 267/2000 per l'accertamento di quanto previsto dall'art. 19 comma 8 della L. 448/2001 (Verbale n. 21 prot. n. 18376/2025 del 02/12/2025);

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, e di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali e dal Responsabile Servizio Economico-Finanziario, sul presente atto ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, del D. Lgs. n.267/2000.

Ritenuto di provvedere in merito.

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;
- il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018,

Con voti favorevoli unanimi resi dagli aventi diritto

DELIBERA

1. **Di approvare** la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente e si intende qui integralmente trascritta;
2. **Di prendere atto** delle risultanze espresse nella determinazione del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario RCG n. 791/2025 (Sett. n. 73) del 21/11/2025, relative a:
 - rapporto effettivo della spesa di personale ed entrate correnti dell'ultimo triennio 2022/2024 al netto del F.C.D.E. nel bilancio di previsione, dato assestato, annualità 2024 del **25,20 %**
 - margine di potenziale maggiore spesa pari ad euro 93.819,41, fino al raggiungimento del primo valore soglia di cui dispone il Comune di Striano;
 - limite di spesa per il personale da impiegare con forme flessibili di lavoro ai sensi dell'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nella misura di euro 73.174,17
3. **Di approvare**, pertanto, l'aggiornamento e modifica della programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2025/2027, quale **SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO - Sottosezione di programmazione 3 Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale** del P.I.A.O. 2025-2027, prevedendo la copertura del posto di un funzionario (già Istruttore Direttivo di Vigilanza), oggi Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione CCNL Funzione Locale da assegnarsi al Servizio Polizia Locale, ai sensi dell'art. 1 comma 557, legge 311/2004, per lo svolgimento di attività lavorativa fuori dell'orario di lavoro per 12 ore a settimana e fino al 31.12.2026, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni, in premessa esplicitati;
4. **Di avvalersi** dell'autorizzazione disposta con deliberazione di Giunta comunale del Comune di Bracigliano (SA) n.161 del 28/11/2025, afferente a dipendente comunale a tempo pieno e indeterminato del predetto comune, profilo professionale di Funzionario di Polizia Municipale (già Istruttore Direttivo di Vigilanza), oggi Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione CCNL Funzione a svolgere prestazioni lavorative per conto dell'Amministrazione Comunale di Striano ai sensi della normativa in premessa, **per un totale di 12 ore settimanali e fino al 31.12.2026 salvo proroghe o rinnovi;**

5. **Di Dare atto** che l'approvazione della presente determina il contestuale e relativo aggiornamento della dotazione organica dell'Ente;
6. **Di autorizzare** per il triennio 2025/2027 la possibilità del ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili nonché di convenzioni con altri enti, che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere temporaneo o eccezionale nel rigoroso rispetto delle condizioni e dei limiti di spesa dalla normativa vigente.
7. **Di precisare** che la programmazione triennale potrà essere aggiornata, anche in corso di esercizio, in rapporto alle nuove e diverse esigenze dell'ente nonché in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa.
8. **Di dare atto** che è stata trasmessa alle R.S.U. e alle OO.SS. con nota Prt.G. 0017619/2025 - U - 18/11/2025, l'informativa relativa alla figura in parola per quanto di competenza e che, entro i termini previsti di 5 giorni lavorativi non sono pervenute osservazioni né richieste;
9. **Di dare atto** della preventiva acquisizione del parere del Revisore dei conti in ordine alla presente programmazione del personale e rideterminazione dotazione organica, Verbale n. 21 prot. n. 18376/2025 del 02/12/2025.
10. **Di dare mandato** al Responsabile del Servizio Affari Generali e Finanziario di procedere, nel rispetto della disciplina regolamentare e normativa vigente, all'adozione di tutti i provvedimenti gestionali consequenziali alla approvazione della presente deliberazione ivi inclusa l'approvazione dello schema di accordo ex art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 ss.mm.ii con il dipendente e la sottoscrizione dello stesso nell'interesse dell'ente;
11. **Di disporre:**
 - la pubblicazione della presente in "Amministrazione trasparente", sottosezione "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
 - la trasmissione il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.
12. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, previa separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.